

PREMESSA

Il modello di regolamento proposto, elaborato nell'ambito del Comitato Guida previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR 1159 del 02.08.2017 tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI-ER, parte dalle esperienze già in atto nel territorio regionale di tariffa rifiuti corrispettiva. L'obiettivo di questo primo documento è quello di omogeneizzare le attuali esperienze senza generare importanti scostamenti tariffari rispetto al passato, fornendo contestualmente uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che nei prossimi mesi intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale.

Preme sottolineare che il presente modello di regolamento, in continuità con le metodologie di applicazione attualmente in uso, basate in particolar modo sui criteri indicati nel D.P.R. 158/99, contiene elementi che non consentono di ricondurre l'intero ammontare della tariffa pagata dal singolo utente all'effettivo controvalore del servizio reso. Va inoltre evidenziato che anche nei modelli in uso permane una quota di tariffa connessa alla superficie degli immobili e ai coefficienti presuntivi di potenziale produzione dei rifiuti.

Un regolamento, la cui metodologia applicativa esuli da determinazioni sulla base delle superfici degli immobili e dai coefficienti presuntivi, deve necessariamente prevedere approfondite fasi di simulazioni tariffarie al fine di evitare imprevisti e significative variazioni tariffarie per le diverse tipologie di utenza. Attente analisi sono inoltre necessarie al fine di assicurare la copertura totale dei costi del servizio in un modello tariffario del tutto innovativo. Per tali motivazioni il Comitato Guida ha elaborato un primo modello di regolamento in continuità con le esperienze finora realizzate rappresentando il punto di partenza di un percorso che nei prossimi mesi vedrà impegnato il Comitato Guida nell'elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire, il superamento degli elementi presuntivi.

Nell'evoluzione di questa proposta di regolamento, si dovranno tenere in considerazione i prevedibili sviluppi dell'attività che si accinge a svolgere l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), autorità nazionale cui la recente legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito specifiche funzioni relative al sistema di regolazione dei rifiuti urbani e assimilati. Ci si riferisce in particolare alla lettera f) del comma 527 dell'articolo 1 relativo alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI.....

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

AMBITO TERRITORIALE DI

Approvato con delibera del Consiglio Locale din°.....del.....

| | |
|--|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 5 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 5 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 6 |
| Articolo 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti | 8 |
| Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani..... | 9 |
| Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva | 9 |
| Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione | 9 |
| Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree | 10 |
| Articolo 8 - Definizione di locali Tariffabili | 11 |
| Articolo 9 - Utente obbligato al pagamento | 12 |
| Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria..... | 13 |
| Articolo 11- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario | 14 |
| Articolo 12 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 15 |
| Articolo 13 - Mercati | 15 |
| Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)..... | 15 |
| TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA..... | 15 |
| Articolo 15 - Commisurazione della parte fissa | 15 |
| Articolo 16 - Commisurazione della parte variabile..... | 15 |
| Articolo 17 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 15 |
| Articolo 18 - Utenze aggregate | 16 |
| TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI | 16 |
| Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo | 16 |
| Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti | 16 |
| Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio | 16 |
| Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale..... | 16 |
| Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità | 17 |
| Articolo 24 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | 17 |
| Articolo 25 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente..... | 17 |
| Articolo 26 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero..... | 17 |
| Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta | 17 |
| Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo ... | 18 |
| Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso | 18 |
| Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita | 18 |
| Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari..... | 18 |
| Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari | 18 |
| Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo | 19 |
| Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere | 19 |
| Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale..... | 19 |
| Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario | 19 |
| Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica | 20 |
| Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)..... | 20 |
| Articolo 39- Riduzioni per manifestazioni ed eventi..... | 20 |
| Articolo 40 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni | 20 |

| | |
|--|----|
| TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI..... | 21 |
| Articolo 41 - Comunicazione | 21 |
| Articolo 42 - Controllo..... | 21 |
| Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 22 |
| Articolo 44 - Riscossione | 23 |
| Articolo 45 - Rimborsi..... | 23 |
| Articolo 46 - Sanzioni | 24 |
| Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela..... | 24 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 24 |
| Articolo 48 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 24 |
| Articolo 49 - Entrata in vigore | 24 |
| ALLEGATI | 24 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in conformità al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).
Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Locale dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) – di seguito denominata ATERSIR - nell'ambito della potestà prevista dal comma 1-bis dell'art. 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dagli artt. 4, comma 3 e 8, comma 6, lett. d) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati), nei territori dei Comuni di
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza

in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
 - c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- s) «utenza non domestica» l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- u) «utenza domestica condominiale» utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore attribuito al condominio;

- v) «utenza aggregata», ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- w) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- x) «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- y) «Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata)», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- aa) «riutilizzo» ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Articolo 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) - nel seguito denominata ATERSIR- secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per i fabbricati rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;

- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 dell'art. 9 del presente Regolamento, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 41 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
 9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle areeⁱⁱ

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente

Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 6, per le unità immobiliari adibite ad uso domestico, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 8 - Definizione di locali Tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 9 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.
11. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art 6, comma 3, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. Nel caso di fornitura di contenitori, è istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [specificare] giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Il mancato ritiro entro i predetti termini comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31).
5. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
6. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a [inserire il numero di persone] persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 41 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a [inserire il numero di persone] per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a [inserire il numero di persone] per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

- e) nei casi di cui all'art.9, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: [specificare i criteri utilizzati].
7. L'ufficio anagrafe comunale provvede a comunicare con periodicità [inserire la periodicità] al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al Gestore con cadenza [inserire la periodicità].
 8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno [inserire il numero di mesi] mesi all'anno.
 9. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 41. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 10. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

Articolo 11- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.

Articolo 13 - Mercati

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
 - l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
 - le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La misura Tariffaria è determinata in base alla Tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al [inserire la percentuale].
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
4. La parte fissa e la parte variabile sono commisurate secondo le modalità di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVAⁱⁱⁱ

Articolo 15 - Commisurazione della parte fissa

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Articolo 16 - Commisurazione della parte variabile

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Articolo 17 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Articolo 18 - Utenze aggregate

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI^{iv}

Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione così determinata [specificare].

Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è dovuta nella misura del [indicare la % con massimo del 20%] dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 è dovuta nella misura del [specificare la % con massimo 40%] per le utenze poste a una distanza superiore a [indicare la distanza in mt] dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al [indicare l'ammontare della riduzione].
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 3 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente

esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre da [specificare].

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare];
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare];
3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stata riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione-nel quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 24 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

Articolo 25 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

Articolo 26 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di pesatura.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste in euro/kg].

Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di pesatura.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste in euro/kg].

Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso localizzati nel territorio regionale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste in euro/kg].
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata [specificare le modalità].

Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti sottoscritti con la Regione e ATERSIR.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, commisurate al quantitativo di prodotti conferiti, sono così determinate [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle

lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge farmaci idonei all'utilizzo da destinarsi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi riutilizzati, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata [specificare].

Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente [specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente].

Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..) produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della Tariffa così determinata [introdurre le modalità di applicazione della riduzione/agevolazione]
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente [specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente].

Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a [specificare] mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente [specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente].

Articolo 39- Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente [specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente].

Articolo 40 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. L'utente è tenuto a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al [indicare la % massima] della parte variabile della Tariffa.
5. Le riduzioni di cui agli articoli 22 e 23 sono alternative.

TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI^v

Articolo 41 - Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 9, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti, entro [indicare il numero di giorni] giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 42 - Controllo

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Il Gestore designa il funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16.

Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per l'utenza non domestica le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura

pari al vigente tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese di sollecito a titolo di notifica, stampa ed esazione.

4. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di messa in mora di cui al comma precedente, il Gestore notifica atto di contestazione della sanzione ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. In caso di mancato pagamento degli atti di contestazione della violazione, il Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, anche sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti, e comunque per un periodo massimo non superiore a 24 mesi.

Articolo 44 - Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 30 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Il Gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Articolo 45 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di Clienti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto di credito o ancora mediante compensazione nella bolletta successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente il gestore potrà procedere alla compensazione nella bolletta successiva anche per il caso di importi superiori a € 20,00. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad indennizzo.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Gestore.

5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 46 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni.
2. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
4. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del [specificare la %le] fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 49 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/201.....

ALLEGATI

Allegato 1: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 2: Deposito cauzionale

Allegato 3: Modello di autocertificazione per le riduzioni sul compostaggio domestico

ⁱ E' prevista la doppia approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Locale di ATERSIR di riferimento e da parte del Consiglio Comunale. I Comuni svolgono obbligatoriamente le funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in forma associata attraverso ATERSIR, ai sensi della L.R. 23/2011 e dell'art. 3 bis, comma 1 bis del D. L. 138/2011. I Consigli locali di ATERSIR approveranno quindi lo Schema di Regolamento per area gestionale mentre il Comune approverà, sulla base dello Schema di Regolamento approvato da ATERSIR, il proprio Regolamento comunale. L'approvazione da parte dei Consigli Locali di ATERSIR permetterà di uniformare il più possibile le modalità con cui i Comuni disciplinano l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva nel territorio emiliano-romagnolo.

ⁱⁱ La classificazione dell'utenza non domestica di norma è basata sulle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Rimane ferma la facoltà di utilizzare una diversa classificazione delle utenze non domestiche o di articolare le categorie previste dal metodo normalizzato in sottocategorie riportandole in Allegato 1 al Regolamento.

ⁱⁱⁱ L'appendice A, la cui formulazione è ancora in fase di elaborazione in seno al Comitato Guida, descrive le diverse modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva adottate finora nei Comuni emiliano-romagnoli. I sistemi analizzati sono riconducibili a cinque diversi modelli. E' attualmente in corso la verifica della coerenza dei cinque modelli con la struttura del regolamento proposto.

^{iv} Il Titolo III del Regolamento tipo è interamente dedicato alle riduzioni e agevolazioni. Ogni articolo è dedicato ad un solo tipo di riduzione distinguendo, ove coerente con la tipologia di riduzione considerata, tra utenze domestiche e non domestiche.

- Le riduzioni e agevolazioni riportate nel Regolamento Tipo allegato partono dall'analisi della normativa di settore e hanno l'obiettivo di fornire l'elenco di riferimento delle riduzioni applicabili e coerenti con i contesti in cui sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto. Le riduzioni prese in considerazione riguardano sia le riduzioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente (cfr. le riduzioni di cui agli artt. 20, 21 e 22), sia le riduzioni facoltative (una selezione delle possibili riduzioni applicabili) con particolare attenzione alle riduzioni rivolte alle utenze non domestiche (cfr. le riduzioni di cui agli artt. 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35) che adottano misure di prevenzione dei rifiuti e alle riduzioni applicabili in casi particolari che determinano un' "anomala" produzione di rifiuti per i quali non è previsto un servizio separato di raccolta (es. pannolini e pannoloni).

- Il Regolamento Tipo non disciplina la quantificazione dell'agevolazione. Nel caso delle riduzioni obbligatorie, vengono riportate soltanto le soglie massime previste dalla normativa (vedi artt. 20 e 21); resta in capo al Comune o ad ATERSIR la fissazione della percentuale. Nel caso delle riduzioni facoltative resta in capo al Comune o ad ATERSIR, la discrezionalità sull'opportunità di inserirle all'interno del regolamento comunale, sulle modalità di applicazione e sugli importi/percentuali da prevedere.

-
- Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
 - In merito alle riduzioni tariffarie per la donazione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei farmaci di cui agli articoli 31, 32, 33 preme sottolineare l'importanza di raggiungere nel più breve tempo possibile ad una omogeneità di applicazione anche alla luce delle osservazioni che perverranno da parte degli stakeholder.
 - Si segnala inoltre che la previsione della riduzione di cui all'art. 22 è condizione necessaria per computare nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata del Comune i rifiuti derivanti dal compostaggio ai sensi della D.G.R. 2218/2016.

- o **Riduzioni obbligatorie:** Le riduzioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 si considerano obbligatorie. Si ritiene in particolare che l'obbligatorietà delle riduzioni di cui agli artt. 20 e 21, prevista nell'ambito della disciplina sulla TARI, si estenda anche ai regimi TARIP, in quanto riferite a situazioni in cui lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato con disagio per gli utenti. L'obbligatorietà delle riduzioni di cui all'art. 22 relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discende invece dall'art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015 come di seguito specificato:

Articolo 20 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Rif. Art. 1 comma 656 della legge 147/2013: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente".

Articolo 21 – Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

Rif. Art. 1 comma 657 della legge 147/2013: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita".

Articolo 22 – Riduzioni per il compostaggio individuale

Rif. Art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006. "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano

compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”.

(comma introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015)

- o **Riduzioni facoltative:** Le riduzioni facoltative prese in considerazione nel TITOLO III sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Riduzioni per pannolini e pannoloni

Articoli nel Regolamento tipo

- Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario
- Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica
- Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

Rif. normativi

nessuno

Note:

In alternativa alla riduzione della Tariffa può essere prevista una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua.

Riduzioni per il compostaggio di comunità

Articoli nel Regolamento tipo

- Articolo 23 – Riduzioni per il compostaggio di comunità

Rif. Normativi

Art. 180 comma 1-septies del D.lgs 152/2006. "Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma"

Riduzioni per le utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo

Articoli nel Regolamento tipo

- Articolo 19 - Riduzioni per utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo

Rif. normativi

Art. 1 comma 649 della legge 147/2013. "[...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali

alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]"

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti

Articoli nel
Regolamento
tipo

- Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso
- Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari
- Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari
- Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo
- Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere
- Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale
- Articolo 39 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi

Rif.
normativi

Art. 1 comma 659 lettera e-bis) della legge 147/2013. "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti."

Riduzioni legate ad un uso limitato dei locali soggetti a tariffa

Articoli nel
Regolamento
tipo

- Articolo 24 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- Articolo 25 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
- Articolo 26 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Rif.
normativi

Art. 1 comma 659 lettere da a) ad e) della legge 147/2013. "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;"

Riduzioni per utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo

Articoli nel
Regolamento
tipo

- Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

Rif.
normativi

Art. 1 comma 649 della legge 147/2013: "[...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]".

Riduzioni per il conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta e preparazione per il riutilizzo

Articoli nel
Regolamento
tipo

- Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta
- Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

Rif.
normativi

Art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017. "Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio."

Riduzioni previste dalla legislazione regionale

Articoli nel
Regolamento
tipo

- Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita

Rif.
normativi

Art.3 comma 3 della LR 16/2015. "Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente)."

⁴ La Schema di Carta del servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati approvata da ATERSIR ed in vigore dal 1 gennaio 2017 prevede, all'art. 26 che "Oltre al corrispettivo dovuto, il gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali". Il

Regolamento Tipo allegato prevede invece l'aumento di 3 punti percentuali. Tale disallineamento sarà superato con la prossima revisione della Carta dei Servizi.